



Newsletter Aris

n° 714 – 18.02.2026

DL PNRR: i rilievi della Ragioneria Generale dello Stato

Approvato in Consiglio dei Ministri il DL PNRR, con i rilievi della Ragioneria Generale dello Stato. Segnaliamo che non sono presenti rilievi della Ragioneria sull'articolo 26, comma 3, che reca l'intervento sulla normativa relativa all'accreditamento recentemente modificata dal Concorrenza 2025 (art. 36, D.lgs. 193/2024), prevedendo:

- **L'abrogazione delle procedure differenziate** tra i rinnovi dell'accreditamento e le nuove richieste, sostituite dalla previsione per la quale ai fini della selezione degli EEPA per la contrattualizzazione siano **effettuate procedure ad evidenza pubblica che permettano di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale, nel rispetto della normativa europea.**
- L'introduzione, all'interno delle procedure ad evidenza pubblica, di un **sistema premiale**.

Da quanto apprendiamo, il provvedimento sarà assegnato alla Camera per l'esame in prima lettura. Il testo entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: una volta pubblicato, il Parlamento avrà 60 giorni per la conversione in legge, ed eventuali modifiche parlamentari diventeranno efficaci con la pubblicazione in GU di quest'ultima.

In allegato un'analisi dei provvedimenti in materia di sanità

Cordiali saluti
Ufficio Comunicazione

**Analisi disposizioni di interesse
DL PNRR – Bozza con rilievi RGS**

Disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il SSN (art. 26, co. 3)

- **Procedure ad evidenza pubblica per l'accreditamento:** intervenendo sull'[art. 36, D.lgs. 193/2024](#), si prevede l'abrogazione delle procedure pubbliche differenziate tra i rinnovi dell'accreditamento e le nuove e le nuove richieste, sostituite dalla previsione per la quale ai fini della selezione degli EEPA per la contrattualizzazione siano effettuate procedure ad evidenza pubblica che permettano di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale, nel rispetto della normativa europea.
- **Introduzione di un sistema premiale:** all'interno delle procedure ad evidenza pubblica, si prevede l'introduzione di un sistema premiale che valorizzi:
 - **Capacità di fornitura:** la capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;
 - **Investimenti per miglioramento qualità delle prestazioni:** gli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;
 - **Fornitura di personale adeguato agli assistiti:** l'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;
 - **Capacità produttiva per lo smaltimento delle liste d'attesa:** la capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;
 - **Valorizzazione della conoscenza delle specificità territoriali:** per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.

Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale (art. 29)

L'articolo apporta modifiche alla disciplina relativa alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In particolare:

- **Fondi sanitari e sociosanitari:**
 - **Vigilanza:** viene stabilito che la COVIP esercita la vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del SSN limitatamente ai profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento, ivi inclusi i tempi, le procedure e le modalità operative di riconoscimento, erogazione e liquidazione delle prestazioni in favore degli iscritti. Non rientrano nella vigilanza della COVIP le attività relative alla definizione e al contenuto sanitario delle prestazioni, nonché gli aspetti clinici e assistenziali.
 - **Soggetti:** la vigilanza è esercitata su:
 - fondi sanitari integrativi del SSN;
 - sugli ulteriori enti, case e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale;

- sulle forme di assistenza sanitaria e socio sanitaria integrativa o complementare, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonoma gestionale e finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e dei relativi familiari. Non sono incluse le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private, ferme restando le competenze dell'IVASS.
- **Funzioni:** ai fini dell'esercizio della vigilanza, la COVIP:
 - Tiene l'albo dei fondi sanitari e sociosanitari, disciplinandone le modalità di iscrizione permanenza e cancellazione;
 - Approva e vigila su statuti, regolamenti, fonti istitutive, modelli organizzativi e sistemi di governo societario;
 - Esercita il controllo sulla gestione finanziaria, patrimoniale e tecnico-assicurativa, inclusa la verifica della sostenibilità degli impegni assunti e dell'adeguatezza delle riserve tecniche
 - Definisce e vigila sul rispetto delle regole di trasparenza e di informativa agli iscritti, ivi incluse la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti;
 - Verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
 - Esercita i poteri ispettivi, di intervento e sanzionatori.
- **Risorse e finalità:** la COVIP vigila sul corretto utilizzo delle risorse, sul rispetto delle finalità integrative e complementari rispetto ai livelli essenziali di assistenza, nonché sull'assenza di sovrapposizioni, distorsioni o utilizzi impropri rispetto al perimetro del SSN.
- **Regolamento:** la COVIP con regolamento, da adottare sentiti il Ministero della Salute e il MEF, definisce i criteri di classificazione delle diverse tipologie di fondi sanitari e sociosanitari, i requisiti patrimoniali, di solvibilità e di riserva tecnica, gli schemi standard di bilancio, rendiconto e informativa agli iscritti, le modalità di collaborazione con il Ministero della salute, l'AdE e le altre amministrazioni competenti. Il regolamento definisce altresì le modalità e i termini di prima applicazione delle disposizioni.
- **Ministero Salute e Regioni:** resta ferma la vigilanza del Ministero sul settore della sanità integrativa e sociosanitaria, competendogli le funzioni di indirizzo generale, il monitoraggio dell'integrazione con il SSN e la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con i principi di universalità, equità e solidarietà del sistema sanitario pubblico. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione e mediante forme di coordinamento informativo tra le amministrazioni competenti.
- **Finanziamento:** il finanziamento della COVIP per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza è integrato mediante il versamento annuale, da parte dei soggetti vigilati, di un contributo di vigilanza determinato dalla COVIP, fissato in misura non superiore allo 0,2 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni, comprendenti sia le prestazioni rientranti nei LEA sia le prestazioni integrative o complementari ai LEA. Con regolamento adottato dalla COVIP sono stabilite le modalità di determinazione, riscossione e versamento del contributo.
- **Risoluzione controversie:**
 - **Soggetti:** stabilisce che i soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza, nonché gli enti previdenziali aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle

controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di mancata adesione, si applica una sanzione amministrativa pecunaria da 500 a 500 mila euro. Le sanzioni sono applicate secondo il procedimento disciplinato dalla Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

- **Svolgimento:** la COVIP dovrà determinare, con proprio regolamento, le modalità di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, assicurandone l'imparzialità e l'indipendenza. Le procedure dovranno assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela. Il regolamento dovrà definire anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure.
- **Procedure alternative:** per tali controversie, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie è alternativo all'esperimento della procedura di mediazione e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.
- **Dipendenti:** viene abrogata la disposizione che prevede che la COVIP possa disporre, entro il 31 dicembre 1999, l'ingresso in ruolo, attraverso concorsi interni per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici mesi in posizione di comando o distacco o in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato in numero complessivamente non superiore a trenta unità e nei limiti della pianta organica.
- **Integrazione finanziamento COVIP:** stabilisce che il finanziamento della VOCIP possa essere integrato mediante il versamento annuale da parte delle forme di previdenza complementare di una quota non superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni, in luogo del versamento da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati.

Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo (art. 4, co. 4)

- **Accesso regioni ai fondi per edilizia sanitaria:** permette alle Regioni l'accesso alle risorse del Fondo per l'ammodernamento sanitario (ex art. 20 della [L. 67/88](#)) per sostenere i maggiori costi per la realizzazione degli investimenti PNRR “Case della Comunità”, “Ospedali della Comunità” e “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, a prescindere dalla precedente assegnazione anche di risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (ex art. 26, comma 7, del [DL Aiuti 50/2022](#)).

Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare (art. 15)

- **Approvvigionamento farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive:** per garantire adeguata continuità terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore di AIC, le Regioni possono procedere secondo la disciplina della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 76 del Codice dei contratti pubblici ([D.lgs. 36/2023](#)).